



SETTORE

MANOVRE

**“DECRETO CORRETTIVO” RIFORMA FISCALE:
SEMPLIFICATI ALCUNI ADEMPIMENTI TRIBUTARI**

RIFERIMENTI

- Artt. da 2 a 6, D.Lgs. n. 81/2025

IN SINTESI

Nell'ambito del (secondo) c.d. “Decreto correttivo” dei Decreti attuativi della Riforma fiscale è contenuta una serie di disposizioni finalizzate alla semplificazione degli adempimenti tributari. In particolare è previsto:

- *il divieto “a regime” di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari;*
- *l'invio dei dati delle spese sanitarie al STS con periodicità annuale;*
- *il versamento trimestrale dell'IVA dovuta per le operazioni soggette a reverse charge da parte dei contribuenti forfetari.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 12.6.2025, n. 134 il (secondo) c.d. "Decreto correttivo" contenente una serie di integrazioni e modifiche dei Decreti attuativi della Riforma fiscale in materia di adempimenti tributari, CPB (Informativa SEAC 9.6.2025, n. 168), accertamento e sanzioni tributarie, **in vigore dal 13.6.2025**.

Di seguito si esaminano le novità riguardanti le semplificazioni degli adempimenti tributari.

ESENZIONE EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE - Art. 2

Per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) il **divieto di emissione della fattura elettronica** previsto dall'art. 10-bis, DL n. 119/2018, oggetto di ripetute proroghe nel corso del tempo (da ultimo, relativamente al 2025, ad opera del DL n. 202/2024, c.d. "Decreto Milleproroghe"), è ora **stabilito "a regime"**.

In merito si rammenta che l'art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 ha **esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie** nei confronti di persone fisiche, prevedendo che



"le disposizioni di cui all'articolo 10-bis ... si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche".

Il divieto di fatturazione elettronica riguarda tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Per effetto della novità in esame, pertanto, opera "a regime" la previsione in base alla quale **le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non** dovranno essere emesse in **modalità elettronica** tramite Sdl.

INVIO CORRISPETTIVI STAZIONI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI - Art. 3

Con l'introduzione del nuovo comma 1-ter all'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle **stazioni di ricarica dei veicoli elettrici** di cui al Regolamento UE n. 2023/1804, **che non prevedono l'identificazione del cliente**, dovrà essere effettuata secondo le modalità / termini stabiliti dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

All'adempimento in esame, per effetto dell'inserimento del richiamo al citato comma 1-ter nell'ambito degli artt. 6, comma 2-bis e 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 471/97, sono applicabili le sanzioni:

- pari, per ciascuna operazione, al 70% dell'IVA corrispondente all'importo non memorizzato / trasmesso in caso di omesso / tardivo invio ovvero di invio con dati incompleti / non veritieri;
- pari a € 100 per ciascun invio (entro il limite di € 1.000 per trimestre) se l'omesso / tardivo invio ovvero l'invio con dati incompleti / non veritieri non ha inciso sulla liquidazione dell'IVA.

TERMINI INVIO CU LAVORO AUTONOMO / PROVVIGIONI - Art. 4, comma 1

Con la modifica del comma 6-quinquies dell'art. 4, DPR n. 322/98, soltanto "nel 2025" l'invio all'Agenzia delle Entrate delle CU contenenti esclusivamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo abituale va (doveva essere) effettuato entro il 31.3 (in precedenza tale termine era fissato a "regime", a decorrere dal 2025).

Dal 2026 l'invio delle CU **contenenti esclusivamente** redditi derivanti da:

- **prestazioni di lavoro autonomo abituale;**
- **provvigioni non occasionali** inerenti a rapporti di commissioni, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d'affari;

dovrà essere effettuato **entro il 30.4**.

Resta **confermato**:

- al 16.3 il termine di invio delle CU contenenti redditi di lavoro dipendente e assimilati, **lavoro autonomo non abituale, redditi diversi** e locazioni brevi;
- al 31.10 il termine di invio delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.

DISPONIBILITÀ DICHIARAZIONE PRECOMPILATA - Art. 4, comma 2

Dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui all'art. 1, comma 1-bis, D.Lgs. n. 175/2014, ossia quella prevista per i **contribuenti titolari di partita IVA**, sarà resa **disponibile dal 20.5** di ogni anno (anziché dal 30.4). Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame



“per tutti gli altri contribuenti (lavoratori e pensionati) la dichiarazione precompilata (modello 730) viene messa a disposizione ... a partire dal 30 aprile”.

TERMINI INVIO DATI STS - Art. 5

Con la modifica dell'art. 12, D.Lgs. n. 1/2024 l'invio al STS dei dati delle spese sanitarie delle persone fisiche dovrà essere effettuato con **cadenza annuale** (anziché semestrale), entro il termine stabilito dal MEF con un Decreto di prossima emanazione.



La nuova periodicità è applicabile a decorrere **“dai dati relativi al 2025”**.

CONTRIBUENTI FORFETARI E OPERAZIONI SOGGETTE A REVERSE CHARGE - Art. 6

In generale i contribuenti forfetari, come stabilito dall'art. 1, comma 59, Legge n. 190/2014, sono esonerati dagli adempimenti IVA (registrazione fatture, versamento IVA, presentazione dichiarazione annuale, obbligo di tenuta dei registri IVA, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di numerazione / conservazione delle fatture / bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi.

Gli stessi, inoltre, ai sensi del comma 60 del citato art. 1, per le **operazioni per le quali risultino debitori d'imposta**, sono tenuti ad emettere / integrare la fattura indicando l'aliquota e la relativa imposta.

Trattasi, in particolare, degli acquisti di beni / servizi **soggetti a reverse charge** (ad esempio, servizi di pulizia, completamento edifici) **compresi quelli intraUE**. Con riguardo a questi ultimi si rammenta che:

- gli acquisti di beni da soggetti UE:
 - di importo inferiore a € 10.000 non configurano acquisti intraUE. L'IVA è assolta dal fornitore UE e pertanto non è richiesto alcun adempimento, salvo il caso in cui sia esercitata l'opzione per l'applicazione dell'IVA in Italia;
 - di importo pari o superiore a € 10.000 costituiscono acquisti intraUE, con conseguente obbligo di integrazione della fattura ricevuta dal fornitore UE e versamento della relativa IVA;
- agli acquisti di servizi da soggetti non residenti sono applicabili le ordinarie regole di territorialità di cui all'art. 7-ter e seguenti, DPR n. 633/72. Così, per le prestazioni di servizi generiche ricevute, il contribuente forfetario deve integrare la fattura ed effettuare il versamento della relativa IVA.

L'IVA dovuta va versata entro il giorno 16 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione, come stabilito dal predetto comma 60.

Ora, con l'introduzione della **nuova lett. e-bis)** al comma 58 del citato art. 1 ad opera del D.Lgs. n. 81/2025, è stabilito che tali contribuenti



“versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile di cui all'articolo 17 [DPR n. 633/72], compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari”.

Di conseguenza la periodicità di versamento dell'IVA passa da mensile a trimestrale.



La mancata previsione da parte del Legislatore di una specifica decorrenza comporta l'operatività della nuova disposizione dal 13.6.2025 (data di entrata in vigore del Decreto in esame).

